ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DI RISCHI INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PRODOTTO DENOMINATO "ASSICURAZIONE DEL CONTENUTO DELLO STUDIO"

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE: AIG EUROPE S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA.

STATO MEMBRO DI REGISTRAZIONE: LUSSEMBURGO. COMPAGNIA OPERANTE IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO. ISCRIZIONE ALL'ELENCO DELLE IMPRESE EU ABILITATE AD OPERARE IN REGIME DI STABILIMENTO N.: I00146

Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del prodotto. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Ulteriori coperture possono essere previste previo accordo con la Compagnia.

Che tipo di assicurazione è?
Polizza a copertura dei rischi incendio e altri danni ai beni.

Che cosa è assicurato?

- ✓ Contenuto dello studio notarile
- ✓ Denaro e valori
- ✓ Ricostruzione degli archivi
- ✓ Guasti cagionati da ladri
- ✓ Danni derivanti da eventi spcio-politici
- ✓ Inondazioni, alluvioni, allagamenti
- ✓ Terremoto
- ✓ Attacco di natura informatica

Che cosa non è assicurato?

- ✘ Guerra
- ✘ Terrorismo
- ✘ Operazioni belliche
- ✘ Rivolte
- ✘ Atti di ostilità
- ✘ Beni digitali ed operazioni (asset digitali)
- ✘ Malattie trasmissibili
- ✘ Esclusione dei territori Ucraina Russia e Bielorussia
- ✘ Sanction Clause

Ci sono limiti di copertura?

! Le franchigie, gli scoperti di polizza e le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti
! I danni derivanti da fatti dolosi del contraente o dell'assicurato (art. 1917 del codice civile)
! Le penalità, le multe, le ammende o altre sanzioni non assicurabili in base alla giurisdizione applicabile

Dove vale la copertura?

La copertura è valida per le abitazioni indicate nella scheda di adesione a condizione che le stesse si trovino in Italia, Città del Vaticano, San Marino.

Che obblighi ho?

Obbligo di:

- pagamento del premio
- alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
- nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all'intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile

- alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile

L'omesso avviso scritto dal sinistro non appena ne sia venuto a conoscenza può comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo

- in caso di sinistro sottoporre alla Società ogni richiesta scritta di risarcimento ricevuta mediante lettera raccomandata
- in caso di sinistro dare dettagliata notizia alla Società per iscritto di ogni fatto o circostanza che possa dare origine ad una richiesta di risarcimento

L'omesso o ritardato avviso possono comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo

- in caso di sinistro, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto

Quando e come devo pagare?

Il premio è stabilito per periodi assicurativi della durata di un anno ed è dovuto per intero per i periodo assicurativo in corso e deve essere corrisposto in un'unica soluzione mediante bonifico bancario sul c/c indicato nella scheda.

Quando comincia e quando finisce la copertura?

La copertura inizia dalle ore 24 della data indicata nella scheda e scade alle 24 della data indicata nella scheda senza essere soggetto a tacito rinnovo.

Come posso disdire la polizza?

Non sono previste ipotesi di tacito rinnovo pertanto non occorre esperire disdetta.

Polizza di Assicurazione per la copertura di rischi incendio ed altri danni ai beni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnie: AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia e Lloyd's

Prodotto assicurativo: "Assicurazione del contenuto dello studio"

Il DIP Aggiuntivo danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Data di ultimo aggiornamento: 12 Aprile 2023

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

L'Assicurazione è prestata, in virtù di un accordo di coassicurazione, dalle seguenti imprese:

1) AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

- Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG.
- Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018
- Codice ISVAP impresa D947R
- Sede secondaria in Italia: Piazza Vetra, n. 17, cap: 20123, Milano; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano n. 2530954; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: www.aig.co.it; e-mail: info.italy@aig.com; pec: insurance@aigeurope.postecert.it.
- Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento.
- Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances

Quanto alla situazione patrimoniale di AIG Europe S.A. (AESA), si osserva quanto segue. Con effetto dal 1° dicembre 2018 AIG Europe Limited (AEL) ha dapprima trasferito le attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito. Successivamente, nello stesso giorno, AEL si è fusa per incorporazione in AESA. AESA, società neocostituita, non dispone ancora di un bilancio che dia conto della predetta fusione per incorporazione.

Di seguito è pertanto riportata la situazione patrimoniale AESA: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2018 - 30 novembre 2019.L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe SA è pari a € 1.649,2 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a € 47,2 milioni e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a € 1.602,0 milioni • Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) € 616,3 milioni; • Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) € 1.369,7 milioni; • Fondi propri ammissibili alla loro copertura € 1.528,4 milioni (per MCR) e € 1.940,3 milioni (per SCR); • L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 247,9% (fondi ammissibili verso MCR) o 141,7% (fondi ammissibili verso SCR); la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link" https://www.aig.lu/en/about-aig."

2) LLOYD'S INSURANCE COMPANY

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio. E' soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all'esercizio Nr. 3094.
Sito web: www.lloyds.com/brussels
E-mail: enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com
Telefono: +32 (0)2 227 39 39

Lloyd's Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento ed in Libera Prestazione di Servizi. La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia è Corso Garibaldi 86, Milano 20121.
E-mail: informazioni@lloyds.com
Telefono: +39 02 6378 8870

Il capitale sociale di Lloyd's Insurance Company S.A. ammonta ad EUR 136.222.500. Indice di solvibilità di Lloyd's Insurance Company S.A. disponibile su www.lloyds.com/brussels.

Il riparto di coassicurazione è così determinato: AIG 65% e LLOYD'S 35%

Al contratto si applica la legge Italiana.

Che cosa è assicurato?

Nei limiti ed alle condizioni di contratto, sono assicurati i danni materiali e diretti ai fabbricati cagionati da uno degli eventi qui di seguito elencati.

Contenuto dello studio notarile	L'Assicuratore si obbliga ad assicurare, anche se di proprietà di terzi, i seguenti beni: mobilio, arredamento, macchine da scrivere e per calcolare computer, apparecchiature elettroniche, macchinario ed attrezzature, oggetti di cancelleria e quant'altro inerente allo Studio Notarile, nonché quanto d'uso personale del Notaio, dei dipendenti, dei collaboratori e dei praticanti. Sono assicurati i danni materiali e diretti ai beni di cui all'art. 9 cagionati da: a) Incendio comunque causato; b) Fulmine ed elettricità atmosferica; c) Esplosione e scoppio; d) Fuoriuscita d'acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici o di riscaldamento di pertinenza del fabbricato cui di riferisce l'Assicurazione; e) Danni elettrici; f) Guasti derivanti da imperizia, negligenza, errata manipolazione; g) Eventi sociopolitici come da art. 23 che segue; h) Eventi atmosferici come da art. 24 che segue; i) Inondazioni, alluvioni, allagamenti come da art. 25 che segue; j) Terremoto come da art. 26 che segue; k) Vandalismo; l) Furto; m) Scippo e/o rapina all'interno (anche se iniziata dall'esterno) od all'esterno dello Studio Notarile: per tale fattispecie la copertura è limitata ai tragitti effettuati dal notaio e/o da persone delle quali deve rispondere o

	che agiscono su incarico e/o per conto del Notaio, da/a (e viceversa) clienti, istituti di credito, uffici postali, esattorie delle imposte e simili, l'abitazione privata del Notaio assicurato; n) Estorsione o) Attacco di natura informatica
Denaro e valori	L'Assicuratore si obbliga ad assicurare, anche se di proprietà di terzi: denaro, titoli, valori, gioielli, preziosi, e biglietti di legittimazione all'incasso, inclusi i beni di uso personale del Notaio. Sono assicurate le perdite per sottrazione distruzione o deterioramento dei beni di cui all'art.13 delle Condizioni di Assicurazione derivanti da: a) Incendio comunque causato; b) Fulmine ed elettricità atmosferica; c) Esplosione e scoppio; d) Fuoriuscita d'acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici o di riscaldamento di pertinenza del fabbricato cui si riferisce l'Assicurazione; e) Eventi socio-politici come da art. 23 delle Condizioni di Assicurazione; f) Eventi atmosferici come da art. 24 delle Condizioni di Assicurazione che segue; g) Inondazioni, alluvioni, allagamenti come da art. 25 delle Condizioni di Assicurazione; h) Terremoto come da art. 26 delle Condizioni di Assicurazione; i) Furto; j) Vandalismo; k) Scippo e/o rapina all'interno (anche se iniziata dall'esterno) od all'esterno dello Studio Notarile: per tale fattispecie la copertura è limitata ai tragitti effettuati dal Notaio e/o da persone delle quali deve rispondere o che agiscono su incarico e/o per conto del Notaio, da/a (e viceversa) clienti, istituti di credito, uffici postali, esattorie delle imposte e simili, l'abitazione privata del Notaio assicurato; l) Estorsione.
Ricostruzione degli archivi	Rimborso delle spese necessarie alla ricostruzione dei beni perduti, deteriorati o distrutti in caso di perdita per sottrazione, distruzione o deterioramento di: atti, registri, repertori, titoli, testamenti, documenti, lavori di documentazione professionale, pratiche di ogni genere, il tutto anche se custodito per rapporto fiduciario, ivi compresi gli archivi e i supporti anche meccanografici ed elettronici, purché contenuti nello studio dell'Assicurato a causa dei seguenti eventi: - Incendio; - Fulmine ed elettricità atmosferica; - Esplosione e scoppio; - Fenomeno elettrico; - Fuoriuscita d'acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e di riscaldamento di pertinenza del fabbricato cui si riferisce l'Assicurazione; - Eventi socio politici come da art. 23 delle Condizioni di Assicurazione; - Eventi atmosferici come da art. 24 delle Condizioni di Assicurazione; - Inondazioni, alluvioni, allagamenti come da art. 25 delle Condizioni di Assicurazione;

	- Terremoto come da art. 26 delle Condizioni di Assicurazione; - Furto; - Scippo e/o rapina all'interno (anche se iniziata all'esterno) od all'esterno dello studio Notarile; - Attacco di natura informatica come da art. 27 delle Condizioni di Assicurazione.
Guasti cagionati da ladri	Guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati. L'assicurazione vale per i guasti cagionati da atti vandalici alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate, solo nel caso in cui tali atti avvengano all'interno dello studio del notaio.
Danni derivanti da eventi socio-politici	La società risponde: • danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da incendio, esplosione e scoppio verificatisi in occasione di scioperi, tumulti e sommosse nonché di atti di sabotaggio; • danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da scioperanti o persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti o sommosse e che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio.
Eventi atmosferici	Danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da: • uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria e simili manifestazioni atmosferiche; • incendio, esplosione e scoppio verificatisi in occasione di uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria e simili manifestazioni atmosferiche.
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	Danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da inondazione, alluvione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto.
Terremoto	Danni materiali e diretti – compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Agli effetti della presente condizione speciale le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".
Attacco di natura informatica	Danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da attacco di natura informatica, per tali si intendono accessi non autorizzati, usi non autorizzati, codici malevoli o atti di vandalismo e comportamenti dolosi di terzi, perpetrato ai sistemi informatici di pertinenza dello Studio Notarile. L'Assicurato sarà tenuto a presentare formale denuncia alle competenti Autorità.
Maggiori costi	In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività assicurata, la Società si obbliga ad indennizzare le spese necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo.

	Per periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte, con una durata massima di 3 mesi dal verificarsi del sinistro.
Cessazione dell'attività	La cessazione, a qualunque titolo, dell'attività professionale non comporta la risoluzione del rapporto assicurativo; la polizza rimane in vigore fino alla naturale scadenza della copertura, come indicata nel certificato di assicurazione.
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Che cosa non è assicurato?	
Guerra, rivolte, atti di ostilità	Guerra, ostilità o operazioni belliche (sia che la guerra sia dichiarata che non sia dichiarata); invasione; atti di un nemico di nazionalità diversa da quella dell'Assicurato o atti di un nemico di nazionalità diversa dal paese in cui, o su cui gli atti vengono compiuti; guerra civile; rivolta; ribellione (sommossa); insurrezione; rivoluzione; caduta del governo legalmente costituito; tumulti civili che assumono proporzioni di insurrezione; potere militare; usurpazione di potere.
Terrorismo	Qualsiasi atto che di terrorismo.
Contaminazione biologica	Qualsiasi richiesta di risarcimento conseguenti o relative all'esistenza di muffe, funghi, spore, batteri, contaminazione biologica e quanto a questa collegato.
Esplosioni e radiazioni	Qualsiasi richiesta di risarcimento traente origine da, basata su o attribuibile a esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi o fenomeni.
Atti volontari	Qualsiasi richiesta di risarcimento traente origine da, basata su o attribuibile danni cagionati da dolo dell'Assicurato.
Clausola OFAC	La Compagnia non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America.
Esclusioni applicabili alla sezione "Assicurazione del contenuto dello studio Notarile"	Sono esclusi i danni: a) per smarrimenti od ammanchi riscontrati in sede di inventario; b) attribuibili a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza; c) per i quali devono rispondere per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate; d) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, incluso qualsiasi supporto, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate.

Limitazioni applicabili alla sezione "Assicurazione del denaro e dei valori"	Durante le ore di chiusura dello studio la garanzia furto è operante purché i beni indicati all'art. 13 delle Condizioni di Assicurazione siano in casseforti, cassetti o mobili chiusi a chiave e il furto sia commesso mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli od altri arnesi similari.
Esclusioni applicabili alla sezione "Danni derivanti da eventi socio-politici"	Sono esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione; b) verificatisi in occasione di esplosioni, emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi) anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da incendio o altro evento risarcibile in base alla presente estensione di garanzia; c) determinati da dolo dell'Assicurato; d) conseguenti a inondazioni o frane; e) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; f) verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, statale o locale od in occasione di serrate. La Società non risarcisce inoltre i guasti o i danni di cui al punto 2) del presente paragrafo, dovuti ad interruzione di processi di lavorazione, alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, omissione di controllo o manovra. La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione (non militare) della proprietà in cui si trovano i beni assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre trenta giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, i guasti o i danneggiamenti di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
Esclusioni applicabili alla sezione "Eventi atmosferici"	La Società non risponde: a) dei danni causati da: - fuoriuscita di corsi d'acqua dalle usuali sponde o specchi d'acqua naturali od artificiali; - mareggiate e penetrazioni di acqua marina; - formazione di ruscelli, cumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti dei sistemi di scarico; - gelo e neve; - cedimenti o franamenti del terreno ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine o trombe d'aria; b) dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione di garanzia.
Esclusioni applicabili alla sezione "Inondazioni,	La Società non risponde:

alluvioni, allagamenti"	a) dei danni causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione; b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati; c) a enti mobili all'aperto.
Esclusioni applicabili alla sezione "Attacco di natura informatica"	Restano comunque esclusi i danni di: a) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software non dovuti ad azione di terzi; b) indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software; c) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni di cui ai precedenti punti a e b; e per i danni dovuti a: a) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto); b) violazione della legge 675/96 e successive modifiche e integrazione/i.
Esclusioni applicabili alla sezione "Maggiori costi"	La Società non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da: - scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità; - difficoltà di reperimento di un immobile nel quale proseguire l'attività.
Beni digitali ed operazioni (asset digitali)	La Compagnia non assicura le perdite, i costi, i danni, le spese o la perdita d'uso derivanti o causati direttamente o indirettamente dall'estrazione, dall'acquisizione, dall'elaborazione, dalla trasmissione, dalla conversione, dallo scambio, dalla transazione, dalla movimentazione, dalla detenzione, dalla creazione, dalla distruzione, dall'eliminazione e/o da altre operazioni simili relative ad assets digitali (di seguito, collettivamente, operazioni), indipendentemente dalla metodologia o dai mezzi utilizzati per compiere tali operazioni. Tali perdite, costi, danni, spese o perdite d'uso sono esclusi a prescindere da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca simultaneamente o in qualsiasi sequenza a tali perdite, costi, danni, spese o perdite d'uso.
Malattie trasmissibili	Anche in deroga a quanto eventualmente previsto in polizza, la Società non assicura qualsivoglia perdita, costo, danno o spesa derivanti da, attribuibili a, o che si verifichino contemporaneamente a, o a causa di una **malattia trasmissibile**.
Esclusione dei territori Ucraina Russia e Bielorussia	Nonostante qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, compresi il territorio di copertura, il territorio della polizza, i limiti territoriali o altre disposizioni simili, i seguenti territori sono esclusi dalla presente polizza: - La Repubblica di Bielorussia; - La Federazione Russa come riconosciuta dalle Nazioni Unite (o i loro territori, incluse le acque territoriali, o protettorati dove hanno il controllo legale; per controllo legale si intende dove riconosciuto dalle Nazioni Unite); - L'Ucraina (secondo i confini stabiliti a partire dalla Dichiarazione d'Indipendenza del 1991, compresa la penisola di Crimea e le regioni di Donetsk e Luhansk),

	(di seguito, denominati collettivamente "Territori Esclusi").
Sanction Clause	Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali. La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Lussemburgo, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute.

Ci sono limiti di copertura?

Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "AIG Car" prevede per alcune garanzie limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:

GARANZIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA	MASSIMALE
Per tutte le sezioni (fermo restando quanto diversamente previsto da ciascuna sezione)	Come da Certificato di Assicurazione secondo quanto pattuito con il Contraente	Euro 350.000,00 per tutti i sinistri anche se riguardanti più sezioni Con riferimento all'Opzione "Nuova Nomina" Euro 100.000,00 per tutti i sinistri anche se riguardanti più sezioni
Sezione "Assicurazione del Contenuto dello studio notarile"	Euro 500,00 per ogni sinistro, che viene ridotta a Euro 260,00 per i danni elettrici ed i guasti derivanti da imperizia, negligenza ed errata manipolazione. Limitatamente al caso di furto che colpisca i beni rientranti nelle categorie "mobilio", "arredamento" e "quanto d'uso personale del Notaio" che abbiamo un valore per singola unità uguale o superiore a Euro 5.000,00, resterà a carico dell'Assicurato uno scoperto 20% con il minimo di Euro 500,00 solo qualora, al momento del furto, non risultasse installato e funzionante un impianto d'allarme. Relativamente alle condizioni speciali "inondazioni, alluvioni, allagamenti" e "terremoto", resterà a carico dell'Assicurato una franchigia del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 5.000,00	Euro 350.000,00 a primo rischio con il limite di: - Euro 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo per le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro; - Euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo per le spese di rimozione e ricollocamento dei beni mobili rese necessarie da sinistro; - Euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo per onorari del perito scelto e nominato dall'Assicurato Con riferimento all'opzione "Nuova Nomina" l'Assicurazione è prestata per: Euro 100.000,00 a primo rischio assoluto con il limite di: - Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo per le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro; - Euro 5.000,00 per sinistro e per

		anno assicurativo per le spese di rimozione e ricollocamento dei beni mobili rese necessarie da sinistro; - Euro 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo per onorari del perito scelto e nominato dall'Assicurato.
Sezione "Assicurazione del denaro e dei valori"	Euro 500,00 per ogni sinistro. Per le perdite derivanti da scippo, rapina o estorsione la garanzia è prestata previa deduzione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00. Relativamente alle condizioni speciali "inondazioni, alluvioni, allagamenti" e "terremoto", resterà a carico dell'Assicurato una franchigia del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 5.000,00.	Euro 350.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo con il limite di Euro 60.000,00 per perdite derivanti da furto, scippo e/o rapina. Con riferimento all'opzione "Nuova Nomina" la somma assicurata è di Euro 100.000,00 a primo rischio assoluto per e per anno assicurativo con il limite di Euro 10.000,00 per perdite derivanti da furto, scippo e/o rapina.
Sezione "Assicurazione della ricostruzione degli archivi e degli atti"	Relativamente alle condizioni speciali "inondazioni, alluvioni, allagamenti" e "terremoto", resterà a carico dell'Assicurato uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 5.000,00.	Euro 350.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Con riferimento all'opzione "Nuova Nomina" la somma assicurata è di Euro 100.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo.
Sezione "Assicurazione dei guasti cagionati dai ladri"	Come da Certificato di Assicurazione secondo quanto pattuito con il Contraente	Euro 30.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Con riferimento all'opzione "Nuova Nomina" la somma assicurata è di Euro 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo.
Garanzia "Inondazioni, alluvioni e allagamenti"	10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 5.000,00	Come da Certificato di Assicurazione secondo quanto pattuito con il Contraente
Garanzia "Terremoto"	10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 5.000,00	Come da Certificato di Assicurazione secondo quanto pattuito con il Contraente
Garanzia "Attacco di natura informatica"	Come da Certificato di Assicurazione secondo quanto pattuito con il Contraente	Euro 10.000,00 per sinistro e per anno
Garanzia "Maggiori costi"	Come da Certificato di Assicurazione secondo quanto pattuito con il Contraente	Euro 20.000,00

Che obblighi ho?

	L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli

Cosa fare in caso di sinistro?	obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e comunque entro 72 ore una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo: **AIG Europe SA** Piazza Vetra, 17 20123 Milano Italia - informandolo di qualsiasi sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. L'Assicurato in caso di sinistro deve: - fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno, ai sensi degli artt. 1914 e 1915 del Codice Civile; - conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali, fino ad un massimo di trenta giorni, senza avere per questo diritto ad alcuna indennità. Esaurito il termine temporale di cui sopra, lo stato delle cose potrà essere dimostrato tramite idonea documentazione, se necessario anche fotografica. La riparazione può essere iniziata dopo aver dato l'avviso del sinistro, però lo stato delle cose, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, non può venire modificato se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenisse entro otto giorni dall'avviso del danno, l'Assicurato potrà prendere tutte le misure del caso; - in caso di furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare nelle 24 ore successive dichiarazione scritta all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'ammontare approssimativo del danno; - denunciare tempestivamente la perdita di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento; - inoltrare alla Società, entro dieci giorni, denuncia scritta contenente la data, il luogo, la descrizione, la causa presunta e l'ammontare approssimativo del sinistro, allegando una copia della dichiarazione fatta all'Autorità, ove prevista; - fornire dimostrazione del valore degli enti danneggiati, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione all'obbligo di salvataggio; sono parificati ai danni da incendio e/o esplosione i guasti arrecati dall'Assicurato o per ordine dell'Autorità per impedirli o arrestarli; - relativamente alla sola garanzia di cui all'art.10 lettera e) viene stabilito che, avvenuto il sinistro, la copertura relativa ai danni elettrici resta sospesa per l'ente danneggiato fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il funzionamento regolare. Resta a carico dell'Assicurato il pregiudizio conseguente al ritardato o omesso rispetto di quanto stabilito ai paragrafi precedenti, salvo che l'omissione o il ritardo siano riconducibili ad impedimento per caso fortuito o forza maggiore. Le dichiarazioni inesatte o reticenti dovute a dolo sulla natura, sulle cause, sulle circostanze e sulle conseguenze di un sinistro, comporteranno la decadenza per l'Assicurato di ogni diritto alle prestazioni assicurative.
	Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno

	in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell'Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all'Art.1894 c.c.
Obblighi dell'impresa	L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro, che l'Assicurato abbia rispettato gli Obblighi previsti in caso di sinistro e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 25.000,00. L'obbligazione della Società decorre trascorsi 60 giorni dalla denuncia del sinistro e 30 giorni dalla data di richiesta dell'anticipo. Il pagamento degli indennizzi verrà effettuato entro 30 giorni dalla data dell'accordo; se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro la Società potrà differire il pagamento alla presentazione del verbale di chiusa inchiesta.
Quando e come devo pagare?	
Premio	Il premio di assicurazione, comprensivo di imposte, è predeterminato per tutta la durata contrattuale indicata nel Certificato di Assicurazione per ogni Assicurato. L'ammontare del premio è individuato sulla base del Piano assicurativo prescelto che determina il livello di prestazioni corrisposte. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° (sessantesimo) giorno successivo alla data di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art.1901 C.C. Il premio è interamente dovuto per l'intero periodo assicurativo e deve essere pagato all'Intermediario, cui è assegnata la polizza.
Rimborso	Nella polizza non è previsto alcun rimborso a favore dell'assicurato.
Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	L'assicurazione ha la durata di un anno. La copertura inizia e termina nella data indicata nel Frontespizio di Polizza. Non sono previste ipotesi di tacito rinnovo.

Sospensione	Non sono previste ipotesi di sospensione.
Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non sono previste ipotesi contrattuali di recesso a favore del Contraente.
Risoluzione	Non sono previsti casi di risoluzione dell'assicurazione a favore dell'assicurato.
A chi è rivolto questo prodotto?	
Il notaio iscritto a ruolo o lo studio notarile associato che intenda assicurare i rischi di incendio ed altri danni ai beni dello studio.	
Quali costi devo sostenere?	
Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 16,37%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.	
COME PRESENTARE RECLAMI?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Assicuratore ed indirizzati a: **AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l'Italia** **Servizio Reclami** **Piazza Vetra, 17 – 20123 Milano** **Fax 02 36 90 222** **e-mail: servizio.reclami@aig.com** Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html. Poiché AIG Europe S.A. è una società di assicurazioni con sede legale in Lussemburgo, oltre alla procedura di reclami di cui sopra, è possibile avere accesso agli organismi di mediazione lussemburghesi per qualsiasi reclamo che possa riferirsi a questa Polizza. I recapiti degli organismi di mediazione lussemburghesi sono disponibili sul sito web di AIG Europe S.A.: http://www.aig.lu/.

	PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
Arbitrato	Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it** (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-*bis*, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm), o all'IVASS, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. L'IVASS provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.	

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DEL CONTENUTO DELLO STUDIO

CONTRATTO N° IPE0000386

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

- **Società:** l'impresa assicuratrice delegataria AIG Europe S.A.;
- **Contraente/Assicurato:** il Notaio iscritto a ruolo o lo Studio notarile associato che abbia sottoscritto la presente polizza. In caso di Studi Notarili Associati e Società tra Professionisti le garanzie saranno operative con l'adesione anche di uno solo dei Notai facenti parte dell'associazione/Società, per conto dell'associazione;
- **Opzione "Nuova Nomina":** facoltà riservata ai singoli Notai iscritti a ruolo dopo il 01.05 di ogni anno e entro il 30.04 dell'anno successivo o Studi Associati nei quali tutti i Soci siano iscritti a ruolo nel termine sopra indicato;
- **Broker:** Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra la società mandataria Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers e la società mandante *banchero costa insurance broker s.p.a.*;
- **Assicurazione:** il contratto di Assicurazione;
- **Certificato di Assicurazione**: il documento comprovante l'adesione del singolo Notaio alla presente Polizza e la durata della copertura;
- **Periodo di Assicurazione**: Il periodo per il quale è stato pagato il premio, indicato nel certificato di assicurazione;
- **Scheda di Adesione:** il documento con il quale il singolo Notaio chiede la copertura assicurativa;
- **Premio:** la somma dovuta alla Società;
- **Sinistro:** ciascun evento produttore di danni per i quali sono prestate le garanzie di cui alla presente polizza;
- **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- **Primo rischio assoluto:** forma di assicurazione prestata senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile;
- **Franchigia:** l'importo prestabilito che in caso di sinistro l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo;
- **Scoperto:** percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro;
- **Incendio:** combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
- **Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
- **Scoppio:** repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio;
- **Furto:** come definito dall'art. 624 del Codice Penale;
- **Rapina:** come definita dall'art. 628 del Codice Penale;
- **Danni elettrici:** danni a macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici o elettronici per effetto di correnti o scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi causa derivati;
- **Studio Notarile:** i locali all'interno dei quali l'Assicurato svolge la sua attività professionale incluse pertinenze, dipendenze e archivi, anche se in corpo separato.

AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 2

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del C.C.

ART. 2 – PAGAMENTO DEL PREMIO E RATE SUCCESSIVE
L'Assicurazione ha effetto secondo le modalità previste dal successivo art. 42.

ART. 3 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 4 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio ai sensi dell'art. 1898 C.C. e con gli effetti dallo stesso previsti.

ART. 5 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 6 – PERIODO DI ASSICURAZIONE
La durata della copertura sarà quella riportata nel certificato di assicurazione, **senza essere soggetta a tacito rinnovo.**

ART. 7 – FORO COMPETENTE
Si conviene che il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria competente nel distretto notarile cui appartiene l'Assicurato nel momento della denuncia del sinistro.

ART. 8 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 2

NORME CHE REGOLANO LE COPERTURE ASSICURATIVE

SEZIONE 1

ASSICURAZIONE DEL CONTENUTO DELLO STUDIO NOTARILE

ART. 9 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Sono assicurati, anche se di proprietà di terzi, i seguenti beni: mobilio, arredamento, macchine da scrivere e per calcolare computer, apparecchiature elettroniche, macchinario ed attrezzature, oggetti di cancelleria e quant'altro inerente allo Studio Notarile, nonché quanto d'uso personale del Notaio, dei dipendenti, dei collaboratori e dei praticanti esclusi i beni di cui agli artt. 13 e 18.

Limitatamente al caso di furto che colpisca, tra i beni sopra elencati, quelli rientranti nelle categorie "mobilio", "arredamento" e "quanto d'uso personale del Notaio" che abbiano valore per singola unità uguale o superiore a Euro 5.000,00 resterà a carico dell'Assicurato uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 500,00, solo qualora, al momento del furto, non risultasse installato e funzionante un impianto d'allarme.

I beni di uso personale dei dipendenti, collaboratori e praticanti sono indennizzati nel limite massimo di Euro 1.000,00.

ART. 10 – RISCHIO ASSICURATO

Sono assicurati i danni materiali e diretti ai beni di cui all'art. 9 cagionati da:

a) Incendio comunque causato;
b) Fulmine ed elettricità atmosferica;
c) Esplosione e scoppio;
d) Fuoriuscita d'acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici o di riscaldamento di pertinenza del fabbricato cui di riferisce l'Assicurazione;
e) Danni elettrici;
f) Guasti derivanti da imperizia, negligenza, errata manipolazione;
g) Eventi sociopolitici come da art. 23 che segue;
h) Eventi atmosferici come da art. 24 che segue;
i) Inondazioni, alluvioni, allagamenti come da art. 25 che segue;
j) Terremoto come da art. 26 che segue;
k) Vandalismo;
l) Furto;
m) Scippo e/o rapina all'interno (anche se iniziata dall'esterno) od all'esterno dello Studio Notarile: per tale fattispecie la copertura è limitata ai tragitti effettuati dal notaio e/o da persone delle quali deve rispondere o che agiscono su incarico e/o per conto del Notaio, da/a (e viceversa) clienti, istituti di credito, uffici postali, esattorie delle imposte e simili, l'abitazione privata del Notaio assicurato;
n) Estorsione;
o) Attacco di natura informatica come da art. 27 che segue.

ART. 11 – SOMMA ASSICURATA

Fermo quanto previsto dagli artt. 29 e 30 delle Norme Comuni a Tutte le Sezioni l'Assicurazione è prestata per:
Euro 350.000,00 a primo rischio assoluto con il limite di:
- Euro 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo per le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro;
- Euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo per le spese di rimozione e ricollocamento dei beni mobili rese necessarie da sinistro;
- Euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo per onorari del perito scelto e nominato dall'Assicurato in conformità di quanto disposto dall'art. 38.

Opzione "Nuova Nomina"

L'adesione all'Opzione sopra indicata prevede quanto segue:

Fermo quanto previsto dagli artt. 29 e 30 delle Norme Comuni a Tutte le Sezioni l'Assicurazione è prestata per:
Euro 100.000,00 a primo rischio assoluto con il limite di:
- Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo per le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro;

AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 2

- Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo per le spese di rimozione e ricollocamento dei beni mobili rese necessarie da sinistro;
- Euro 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo per onorari del perito scelto e nominato dall'Assicurato in conformità di quanto disposto dall'art. 38.

ART. 12 – FRANCHIGIE – SCOPERTO
Resta a carico dell'Assicurato una franchigia fissa di Euro 500,00 per ogni sinistro, che viene ridotta a Euro 260,00 per i danni sub 10 lettera e) ed f).
Come già previsto nel precedente art. 9, limitatamente al caso di furto che colpisca, tra i beni sopra elencati, quelli rientranti nelle categorie "mobilio", "arredamento" e "quanto d'uso personale del Notaio" che abbiamo un valore per singola unità uguale o superiore a Euro 5.000,00, resterà a carico dell'Assicurato uno scoperto 20% con il minimo di Euro 500,00, solo qualora, al momento del furto, non risultasse installato e funzionante un impianto d'allarme. Relativamente alle condizioni speciali "inondazioni, alluvioni, allagamenti" e "terremoto", resterà a carico dell'Assicurato una franchigia del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 5.000,00.

SEZIONE 2

ASSICURAZIONE DEL DENARO E DEI VALORI

ART. 13 – LIMITE DELL'INDENNIZZO
Nell'ambito dello Studio Notarile sono assicurati, anche se di proprietà di terzi, denaro, titoli, valori, gioielli, preziosi, e biglietti di legittimazione all'incasso, inclusi i beni di uso personale del Notaio**.** I beni di uso personale dei dipendenti, collaboratori e praticanti sono indennizzati nel limite massimo di Euro 1.000,00.

ART. 14 – RISCHIO ASSICURATO
Sono assicurate le perdite per sottrazione distruzione o deterioramento dei beni di cui all'art.13 derivanti da:
a) Incendio comunque causato;
b) Fulmine ed elettricità atmosferica;
c) Esplosione e scoppio;
d) Fuoriuscita d'acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici o di riscaldamento di pertinenza del fabbricato cui si riferisce l'Assicurazione;
e) Eventi socio-politici come da art. 23 che segue;
f) Eventi atmosferici come da art. 24 che segue;
g) Inondazioni, alluvioni, allagamenti come da art. 25 che segue;
h) Terremoto come da art. 26 che segue;
i) Furto;
j) Vandalismo;
k) Scippo e/o rapina all'interno (anche se iniziata dall'esterno) od all'esterno dello Studio Notarile: per tale fattispecie la copertura è limitata ai tragitti effettuati dal Notaio e/o da persone delle quali deve rispondere o che agiscono su incarico e/o per conto del Notaio, da/a (e viceversa) clienti, istituti di credito, uffici postali, esattorie delle imposte e simili, l'abitazione privata del Notaio assicurato;
l) Estorsione.

ART. 15 – CONDIZIONI PER L'INDENNIZZO
Durante le ore di chiusura dello studio la garanzia furto è operante purché i beni indicati all'art. 13 siano in casseforti, cassetti o mobili chiusi a chiave e il furto sia commesso mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli od altri arnesi similari.

ART. 16 – SOMMA ASSICURATA
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 29 e 30 delle Norme Comuni a Tutte le Sezioni la somma assicurata è di Euro 350.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo con il limite di Euro 60.000,00 per perdite derivanti da furto, scippo e/o rapina.

AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 2

Opzione "Nuova Nomina"
L'adesione all'Opzione sopra indicata prevede quanto segue:
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 29 e 30 delle Norme Comuni a Tutte le Sezioni la somma assicurata è di Euro 100.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo con il limite di Euro 10.000,00 per perdite derivanti da furto, scippo e/o rapina.

ART. 17 – FRANCHIGIA
Resta a carico dell'Assicurato una franchigia fissa di Euro 500,00 per ogni sinistro; per le perdite sub articolo 14 k) verificatesi all'esterno dello studio e 14 l) la garanzia è prestata previa deduzione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00. Relativamente alle condizioni speciali "inondazioni, alluvioni, allagamenti" e "terremoto", resterà a carico dell'Assicurato una franchigia del 10% per ogni sinistro con il minimo d**i** Euro 5.000,00**.**

SEZIONE 3

ASSICURAZIONE DELLA RICOSTRUZIONE DEGLI ARCHIVI E DEGLI ATTI

ART. 18 – DEFINIZIONE DELLA GARANZIA
L'Assicurazione garantisce all'Assicurato il rimborso delle spese necessarie alla ricostruzione dei beni perduti, deteriorati o distrutti in caso di perdita per sottrazione, distruzione o deterioramento di: atti, registri, repertori, titoli, testamenti, documenti, lavori di documentazione professionale, pratiche di ogni genere, il tutto anche se custodito per rapporto fiduciario, ivi compresi gli archivi e i supporti anche meccanografici ed elettronici, purché contenuti nello studio dell'Assicurato, a causa dei seguenti eventi:
- Incendio;
- Fulmine ed elettricità atmosferica;
- Esplosione e scoppio;
- Fenomeno elettrico;
- Fuoriuscita d'acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e di riscaldamento di pertinenza del fabbricato cui si riferisce l'Assicurazione;
- Eventi socio politici come da art. 23 che segue;
- Eventi atmosferici come da art. 24 che segue;
- Inondazioni, alluvioni, allagamenti come da art. 25 che segue;
- Terremoto come da art. 26 che segue;
- Furto;
- Scippo e/o rapina all'interno (anche se iniziata all'esterno) od all'esterno dello studio Notarile;
- Attacco di natura informatica come da art. 27 che segue.

ART. 19 – SOMMA ASSICURATA
Fermo quanto previsto dagli artt. 29 e 30 delle Norme Comuni a Tutte le Sezioni, la garanzia è prestata per la somma di Euro 350.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo.

Opzione "Nuova Nomina"
L'adesione all'Opzione sopra indicata prevede quanto segue:
Fermo quanto previsto dagli artt. 29 e 30 delle Norme Comuni a Tutte le Sezioni, la garanzia è prestata per la somma di Euro 100.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 20 – SCOPERTO
Relativamente alle condizioni speciali "inondazioni, alluvioni, allagamenti" e "terremoto", resterà a carico dell'Assicurato uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 5.000,00.

AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 2

SEZIONE 4

ASSICURAZIONE DEI GUASTI CAGIONATI DAI LADRI

ART. 21 – DEFINIZIONE DELLA GARANZIA

L'Assicurazione vale per i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

L'assicurazione vale per i guasti cagionati da atti vandalici alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate, solo nel caso in cui tali atti avvengano all'interno dello studio del notaio.

ART. 22 – SOMMA ASSICURATA

Fermo quanto previsto dagli artt. 29 e 30 delle Norme Comuni a Tutte le Sezioni la garanzia è prestata per la somma di Euro 30.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo.

Opzione "Nuova nomina"

L'adesione all'Opzione sopra indicata prevede quanto segue:

Fermo quanto previsto dagli artt. 29 e 30 delle Norme Comuni a Tutte le Sezioni, la garanzia è prestata per la somma di Euro 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo.

CONDIZIONI SPECIALI PER L'ASSICURAZIONE DEGLI EVENTI SOCIOPOLITICI – ATMOSFERICI - TERREMOTO – INONDAZIONE ALLUVIONE ALLAGAMENTI

ART. 23 – DANNI DERIVANTI DA EVENTI SOCIO-POLITICI

Norme che regolano l'Assicurazione degli eventi sociopolitici.

La società risponde:

1. dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da incendio, esplosione e scoppio verificatisi in occasione di scioperi, tumulti e sommosse nonché di atti di sabotaggio;
2. degli altri danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da scioperanti o persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio.

Agli effetti della presente estensione di garanzia sono esclusi i danni:

a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;

b) verificatisi in occasione di esplosioni, emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi) anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da incendio o altro evento risarcibile in base alla presente estensione di garanzia;

c) determinati da dolo dell'Assicurato;

d) conseguenti a inondazioni o frane;

e) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

f) verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, statale o locale od in occasione di serrate.

La Società non risarcisce inoltre i guasti o i danni di cui al punto 2) del presente articolo, dovuti ad interruzione di processi di lavorazione, alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, omissione di controllo o manovra.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione (non militare) della proprietà in cui si trovano i beni assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre trenta giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, i guasti o i danneggiamenti di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 2

ART. 24 – DANNI DERIVANTI DA EVENTI ATMOSFERICI

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da:

1) uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria e simili manifestazioni atmosferiche;

2) incendio, esplosione e scoppio verificatisi in occasione di uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria e simili manifestazioni atmosferiche.

La Società non risponde:

a) dei danni causati da:

- fuoriuscita di corsi d'acqua dalle usuali sponde o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- formazione di ruscelli, cumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti dei sistemi di scarico;
- gelo e neve;
- cedimenti o franamenti del terreno ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine o trombe d'aria;

b) dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione di garanzia.

ART. 25 – INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da inondazione, alluvione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La garanzia è prestata con una franchigia del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 5.000,00.

La Società non risponde:

a) dei danni causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
c) a enti mobili all'aperto.

ART. 26 – TERREMOTO

L'Assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti – compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La garanzia è prestata con una franchigia del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 5.000,00.

Agli effetti della presente condizione speciale le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

ART. 27 – ATTACCO DI NATURA INFORMATICA

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da attacco di natura informatica, per tali si intendono accessi non autorizzati, usi non autorizzati, codici malevoli o atti di vandalismo e comportamenti dolosi di terzi, perpetrato ai sistemi informatici di pertinenza dello Studio Notarile.

In merito a tale evento verranno rimborsate le spese affrontate per la ricostruzione dell'archivio informatico e per la riparazione o sostituzione di eventuale componentistica non più utilizzabile in conseguenza dell'attacco, fino ad un massimo di Euro 10.000,00 per sinistro e per anno.

L'Assicurato sarà tenuto a presentare formale denuncia alle competenti Autorità.

<u>Restano comunque esclusi i danni di:</u>

a. <u>perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software non dovuti ad azione di terzi;</u>
b. <u>indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software;</u>
c. <u>interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni di cui ai precedenti punti a e b;</u>

AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 2

e per i danni dovuti a:

a. violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto);

b. violazione della legge 675/96 e successive modifiche e integrazione/i.

ART. 28 – MAGGIORI COSTI

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività assicurata, la Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti di seguito indicati, le spese necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino, a titolo di esempio:

- l'uso o il noleggio di attrezzature in sostituzione di quelle danneggiate o distrutte;
- il lavoro straordinario, anche notturno o festivo, del personale.

La Società non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di un immobile nel quale proseguire l'attività.

Per periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte, con una durata massima di 3 mesi dal verificarsi del sinistro e un limite di Euro 20.000.

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

ART. 29 – LIMITE ALL'INDENNIZZO

Ferme le somme assicurate per ciascuna delle sezioni della presente polizza la Società non sarà tenuta a pagare nel periodo di Assicurazione somma maggiore di Euro 350.000,00 per tutti i sinistri anche se riguardanti diverse sezioni.

Sono a carico della Società le spese sostenute per la limitazione del danno e, in particolare, quelle relative alle procedure di ammortamento titoli.

Opzione "Nuova Nomina"

L'adesione all'Opzione sopra indicata prevede quanto segue:

Ferme le somme assicurate per ciascuna delle sezioni della presente polizza la Società non sarà tenuta a pagare nel periodo di Assicurazione somma maggiore di Euro 100.000,00 per tutti i sinistri anche se riguardanti diverse sezioni.

Sono a carico della Società le spese sostenute per la limitazione del danno e, in particolare, quelle relative alle procedure di ammortamento titoli.

ART. 30 – RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

È in facoltà dell'Assicurato chiedere il reintegro delle somme assicurate dietro corresponsione del relativo premio; il reintegro sarà immediatamente operante salvo che la Società intenda esercitare la facoltà di recesso.

ART. 31 – DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La presente assicurazione decorre dalla data prevista dal secondo comma dell'art. 42 e scade al 01/05 di ogni anno.

ART. 32 – COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

Qualora le cose oggetto della presente polizza risultassero essere assicurate anche con altre polizze la Società rimborserà la sola parte di danno eventualmente eccedente l'indennizzo dovuto dagli altri Assicuratori.

In caso di sinistro l'Assicurato deve pertanto comunicare alla Società l'esistenza delle eventuali altre coperture.

La polizza opererà inoltre "a primo rischio" per le garanzie non prestate dalle polizze preesistenti e "a secondo rischio" per le garanzie già operanti.

ART. 33 – COSE DI PROPRIETÀ DI TERZI

La presente polizza è stipulata dall'Assicurato in nome e per conto proprio e nell'interesse di chi spetta.

AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 2

ART. 34 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato in caso di sinistro deve:

- dare avviso scritto alla Società non appena ne è venuto a conoscenza e comunque entro il termine di 72 ore;
- fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno, ai sensi degli artt. 1914 e 1915 del Codice Civile;
- conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali, fino ad un massimo di trenta giorni, senza avere per questo diritto ad alcuna indennità. Esaurito il termine temporale di cui sopra, lo stato delle cose potrà essere dimostrato tramite idonea documentazione, se necessario anche fotografica. La riparazione può essere iniziata dopo aver dato l'avviso del sinistro, però lo stato delle cose, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, non può venire modificato se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenisse entro otto giorni dall'avviso del danno, l'Assicurato potrà prendere tutte le misure del caso;
- in caso di furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare nelle 24 ore successive dichiarazione scritta all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'ammontare approssimativo del danno;
- denunciare tempestivamente la perdita di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
- inoltrare alla Società, entro dieci giorni, denuncia scritta contenente la data, il luogo, la descrizione, la causa presunta e l'ammontare approssimativo del sinistro, allegando una copia della dichiarazione fatta all'Autorità, ove prevista;
- fornire dimostrazione del valore degli enti danneggiati, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione all'obbligo di salvataggio; sono parificati ai danni da incendio e/o esplosione i guasti arrecati dall'Assicurato o per ordine dell'Autorità per impedirli o arrestarli;
- relativamente alla sola garanzia di cui all'art.10 lettera e) viene stabilito che, avvenuto il sinistro, la copertura relativa ai danni elettrici resta sospesa per l'ente danneggiato fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il funzionamento regolare.

Resta a carico dell'Assicurato il pregiudizio conseguente al ritardato o omesso rispetto di quanto stabilito ai paragrafi precedenti, salvo che l'omissione o il ritardo siano riconducibili ad impedimento per caso fortuito o forza maggiore. Le dichiarazioni inesatte o reticenti dovute a dolo sulla natura, sulle cause, sulle circostanze e sulle conseguenze di un sinistro, comporteranno la decadenza per l'Assicurato di ogni diritto alle prestazioni assicurative.

ART. 35 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro, o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 36 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola partita o capitolo di Polizza, secondo i seguenti criteri:

Si stima:

a) la spesa necessaria per il rimpiazzo o riparazione a nuovo delle parti danneggiate, in conformità con la normativa vigente (**Valore a Nuovo**);

b) il deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui alla stima b) alla spesa necessaria per il rimpiazzo delle parti distrutte o per la riparazione di quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

Supplemento di indennità

La differenza che viene dedotta dal "Valore a Nuovo", secondo le modalità sopra indicate, denominata "Supplemento di indennità", sarà pagata solamente nel caso di effettivo rimpiazzo dei beni con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico.

Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo ed avverrà entro 30 giorni dal comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 2

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. I risultati delle operazioni peritali, concretate dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Tali risultati sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo Perito è ripartita a metà.

ART. 37 – MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che abbiano aggravato il rischio e non siano state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto ai suoi obblighi;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione per la determinazione del danno;
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

ART. 38 – ONORARI PERITI
In caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, la Società rimborserà le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato per gli accertamenti, nonché la quota parte di spese ed onorari, a carico dell'Assicurato, a seguito della nomina del terzo perito.

ART. 39 – ANTICIPO E PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro, che l'Assicurato abbia rispettato gli Obblighi previsti in caso di sinistro e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 25.000,00.
L'obbligazione della Società decorre trascorsi 60 giorni dalla denuncia del sinistro e 30 giorni dalla data di richiesta dell'anticipo.
Il pagamento degli indennizzi verrà effettuato entro 30 giorni dalla data dell'accordo; se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro la Società potrà differire il pagamento alla presentazione del verbale di chiusa inchiesta.

ART. 40 – RISCHI ESCLUSI
Sono esclusi dalle garanzie di polizza:
1. i danni derivanti direttamente o indirettamente da, o conseguenti ai seguenti atti (indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che interagisce contestualmente o in qualsiasi altra sequenza al sinistro):
a) Guerra, ostilità o operazioni belliche (sia che la guerra sia dichiarata che non sia dichiarata); invasione; atti di un nemico di nazionalità diversa da quella dell'Assicurato o atti di un nemico di nazionalità diversa dal paese in cui, o su cui gli atti vengono compiuti; guerra civile; rivolta; ribellione (sommossa); insurrezione; rivoluzione; caduta del governo legalmente costituito; tumulti civili che assumono proporzioni di insurrezione; potere militare; usurpazione di potere;
b) Qualsiasi atto di terrorismo.
Ai fini della presente esclusione, un atto di terrorismo viene considerato come un atto che comprende ma che non è limitato all'uso della forza, violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo(i) di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo, fatto commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o per simili scopi ivi compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa.

AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 2

Sono inoltre escluse la perdita, il danno, il costo o le spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da o conseguenti a qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione di qualsiasi fatto di guerra o terrorismo o relativo a questi.

Nel caso che la Società affermasse che in virtù della presente esclusione un eventuale sinistro, danno, costo o spesa, non fosse coperto dall'Assicurazione, l'onere della prova sarà a carico dell'Assicurato.

Nel caso che una parte qualsiasi della presente appendice esclusione, risultasse non valida o non applicabile, quanto resta avrà piena validità e effetto;

2. Le perdite, i danni, i costi, le spese di difesa derivanti da richieste di risarcimento conseguenti o relative all'esistenza di muffe, funghi, spore, batteri, contaminazione biologica e quanto a questa collegato;

3. I danni verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi o fenomeni;

4. I danni determinati da trombe d'aria o di mare, da uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane e smottamenti del terreno, salvo quanto previsto dagli artt. 23, 24, 25 e 26;

5. I danni cagionati da dolo dell'Assicurato.

Sono inoltre esclusi dalla garanzia "Assicurazione del contenuto dello studio Notarile" i danni:
− per smarrimenti od ammanchi riscontrati in sede di inventario;
− attribuibili a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
− per i quali devono rispondere per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
− ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, incluso qualsiasi supporto, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate.

6. CLAUSOLA OFAC
La Compagnia non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America.

ART. 41 – CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ
La cessazione, a qualunque titolo, dell'attività professionale non comporta la risoluzione del rapporto assicurativo; la polizza rimane in vigore fino alla naturale scadenza della copertura, come indicata nel certificato di assicurazione.

ART. 42 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
Il Notaio interessato all'Assicurazione che forma oggetto della presente polizza trasmetterà al Broker a mezzo mail o fax, una comunicazione di adesione utilizzando l'apposita SCHEDA DI ADESIONE.
In caso di prima adesione alla polizza la garanzia assicurativa decorrerà automaticamente con effetto dalle ore 24.00 dalla data di spedizione o trasmissione della SCHEDA DI ADESIONE purché venga allegata copia del bonifico bancario. A riprova di ciò la Società emetterà un certificato di polizza.
Alla cessazione del periodo di assicurazione le garanzie prestate dalla polizza resteranno valide fino a 60 giorni dalla data di scadenza indicata sul certificato di assicurazione, purché il Contraente o i suoi aventi causa abbiano corrisposto, per le medesime garanzie, il premio relativo alla nuova adesione entro tale termine.
Qualora il pagamento venga effettuato oltre il termine indicato, la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno di adesione.

AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 2

ART. 43 – PREMIO
Il premio dovuto dall'Assicurato è di Euro 1.300,00 (comprensivo di imposte) per anno assicurativo con scadenza all'01.05 (primo maggio) di ogni anno. Qualora la richiesta di copertura pervenga successivamente al 01.11 di ogni anno l'importo dovuto sarà ridotto del 50% e quindi pari a Euro 650,00 (comprensivo di imposte).

Opzione "Nuova Nomina"
Il premio dovuto dall'Assicurato che decida di aderire alla presente Opzione sarà pari a Euro 650,00 (comprensivo di imposte) per anno assicurativo con scadenza all'01.05 (primo maggio) di ogni anno. Qualora la richiesta di copertura pervenga successivamente al 01.11 di ogni anno l'importo dovuto sarà ridotto del 50% e quindi pari a Euro 325,00 (comprensivo di imposte).

NEL CASO DI STUDI NOTARILI ASSOCIATI VERRÀ EMESSO UN UNICO CONTRATTO APPLICANDO, FERMO RESTANDO LE SOMME ASSICURATE PER CIASCUN NOTAIO, UN AUMENTO DEL 50% SUL PREMIO SOPRA INDICATO SE LO STUDIO È COMPOSTO DA DUE NOTAI E DELL' 80% SE LO STUDIO È COMPOSTO DA TRE O PIÙ NOTAI.

NEL CASO DI ASSOCIAZIONI DI NOTAI PER LO SVOLGIMENTO DI SPECIFICHE ATTIVITÀ NOTARILI NELL'AMBITO DI LOCALI UTILIZZATI IN COMUNE, LE CONDIZIONI DI POLIZZA ED I PREMI DA APPLICARSI SARANNO CONCORDATE DI VOLTA IN VOLTA.

Il premio deve essere versato in un'unica soluzione mediante:
Bonifico bancario sul conto corrente

BANCA UNICREDIT	Intestato a: AON S.p.A.
IBAN: IT 43 X 02008 20411 000103526219	SWIFT/BIC: UNCRITMMOLO

ART. 44 – CLAUSOLA DI GESTIONE - LEGITTIMAZIONE
Si prende atto che la presente polizza viene stipulata da i singoli Notai che sottoscriveranno la polizza in seguito alla comunicata adesione con il loro espresso consenso.
Il CNN e gli assicurati, questi ultimi per effetto delle adesioni al programma assicurativo integrativo cosi come pervenute agli atti, hanno affidato all'intermediario "Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra la società mandataria AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers e la società mandante banchero costa insurance broker s.p.a.", di seguito nominato "broker", il servizio di assistenza, consulenza, intermediazione assicurativa e gestione dei sinistri da svolgere in relazione al programma assicurativo riguardante i moduli assicurativi integrativi alla copertura assicurativa di Rc professionale dei Notai.
L'Assicurato corrisponderà direttamente il premio al broker.
Conseguenzialmente tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, ad eccezione della disdetta e/o del rinnovo o della proroga, saranno svolti per conto dell'Assicurato dal broker ed ogni comunicazione data o spedita dall'Assicurato al suddetto broker e viceversa sarà considerata come eseguita nei confronti della Società e viceversa.
La Società/l'assicuratore dichiara di avere affidato la gestione amministrativa e contabile della presente polizza - alla mandante del Raggruppamento temporaneo di imprese, AON Spa

ART. 45 – RIPARTO
La garanzia di cui alla presente polizza deve intendersi così ripartita:

- AIG Europe SA.	Società Delegataria	- quota 65%
- LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA	Coassicuratrice	- quota 35%
		Totale 100%

ART. 46 – COASSICURAZIONE E DELEGA
L'Assicurazione è ripartita per quote fra le Compagnie Assicuratrici indicate all'Art. 45, ciascuna delle quali è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dalla polizza, esclusa ogni responsabilità solidale.
Tutte le comunicazioni inerenti la polizza debbono trasmettersi per il tramite della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria anche in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica alla polizza, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.
Le Compagnie Coassicuratrici danno incarico alla Società Delegataria di gestire a tutti gli effetti la presente polizza nonché il rapporto con il Contraente e gli Assicurati.

AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 2

La Società è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza della polizza. L'impegno dei Coassicuratori risulta dal "Certificato di Polizza" emesso e firmato dalla società delegataria anche in loro nome e per loro conto.
La gestione dei sinistri spetta alla Società e conseguentemente il pagamento degli indennizzi avverrà suo tramite.

LA SOCIETA' LA COASSICURATRICE IL CONTRAENTE

_____ _____ _____

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, l'Assicurato dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- ART. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- ART. 4 – Aggravamento del rischio
- ART. 9 – Oggetto dell'Assicurazione
- ART. 12 – Franchigia - scoperto
- ART. 13 – Limite all'indennizzo
- ART. 15 – Condizioni per l'indennizzo
- ART. 17 – Franchigia
- ART. 23 – Oggetto della garanzia – Danni derivanti da eventi socio-politici
- ART. 24 – Oggetto della garanzia – Danni derivanti da eventi atmosferici
- ART. 25 – Oggetto della garanzia – Inondazioni, alluvioni allagamenti
- ART. 26 – Oggetto della garanzia – Terremoto
- ART. 27 – Attacco di natura informatica
- ART. 29 – Limite all'indennizzo
- ART. 30 – Riduzione delle somme assicurate
- ART 34 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
- ART. 36 – Determinazione dei danni risarcibili
- ART. 39 – Anticipo e pagamento degli indennizzi
- ART 40 – Rischi esclusi
- ART. 41 – Cessazione dell'attività
- ART. 42 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- ART. 43 – Premio
- ART. 44 – Clausola di gestione – Legittimazione
- ART. 45 – Riparto
- ART. 46 – Coassicurazione e delega

IL CONTRAENTE
_____

AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 2